

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014**  
**581/2014/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 2003 S.R.L. NEI**  
**CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 29 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15281/A del 30 maggio 2014), la Immobiliare 2003 S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), in relazione al trasferimento di titolarità della pratica di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, individuata dal codice di rintracciabilità T0033250;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità delle pratiche di connessione da parte del gestore;
3. con nota dell’11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16309 dell’11 giugno 2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19197 del 9 luglio 2014), il gestore ha presentato la propria memoria in ordine alle questioni oggetto del reclamo;
5. con nota del 17 luglio 2014 (prot. Autorità n. 20202 del 18 luglio 2014), il reclamante ha presentato le proprie controdeduzioni alla memoria del gestore del 2 luglio 2014;
6. con nota del 16 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29357 del 22 ottobre 2014), il reclamante ha precisato alcuni aspetti relativi alla disponibilità della pratica di connessione.

## **QUADRO NORMATIVO**

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre premettere che le disposizioni dettate dall’Autorità in materia di connessione alla rete non disciplinano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
8. il paragrafo B.11 della “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” Ed. 3.1 di dicembre 2012 – nella sezione che definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” adottate da Enel Distribuzione per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 99/08 (TICA) – prevede quanto segue: *«È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso*

*scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:*

- *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
- *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
- *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*

9. il TICA pone a carico del soggetto richiedente la connessione di un impianto di produzione a reti in bassa e media tensione, pena la decadenza del preventivo di connessione, i seguenti obblighi:
- a. iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo (articolo 31, comma 1);
  - b. comunicare al gestore il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi (articolo 31, comma 2);
  - c. trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione (articolo 31, comma 2);
  - d. durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, inviare al gestore di rete, con cadenza almeno trimestrale, un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (articolo 10, comma 5);
10. l'Allegato B della deliberazione ARG/elt 125/10, articolo 2, commi 1 e 3, e articolo 3, nel prevedere obblighi analoghi a quelli del TICA anche con riferimento alle richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010, attribuisce al gestore di rete il compito di sollecitare i soggetti inadempienti e, decorsi inutilmente trenta giorni lavorativi dal sollecito, autorizza il medesimo gestore a considerare decaduti i preventivi di connessione.

## **QUADRO FATTUALE**

11. Su richiesta del Sig. Antonio Avigliano, il gestore, in data 10 novembre 2009, emetteva un preventivo di connessione per un impianto di produzione da fonte rinnovabile, identificato dal codice di rintracciabilità T0033250, accettato dal richiedente in data 26 novembre 2009;
12. con nota del 31 agosto 2012, il Sig. Antonio Avigliano comunicava al gestore la cessione della titolarità della pratica di connessione T0033250 alla Società

- Immobiliare 2003 S.r.l., presentando, al contempo, anche una richiesta di spostamento e di cambio di tipologia dell'impianto da realizzare;
13. con nota del 4 settembre 2012, acquisita da Enel con prot. Enel-DIS-11/09/2012-1690633, il reclamante comunicava al gestore le cessioni della titolarità delle pratiche di connessione T0033250 e T0031868 al Sig. Vito Panebianco. Nella medesima nota il cessionario, Sig. Vito Panebianco, chiedeva al gestore l'accorpamento delle suddette pratiche di connessione, nonché lo spostamento del sito dove realizzare l'impianto di produzione;
  14. con nota del 2 ottobre 2012, il reclamante, avendo già ceduto la pratica di connessione T0033250 al Sig. Vito Panebianco (cfr. *sub* punto 13), precisava al gestore che l'impianto da connettere sarebbe stato costituito da due turbine della potenza di 200 kW cadauna;
  15. in data 30 ottobre 2012, il gestore, nonostante la dichiarazione di voltura del 4 settembre, e, dunque, l'ormai avvenuta cessione della pratica in favore del sig. Vito Panebianco, inviava al reclamante, a quel tempo non più titolare della pratica di connessione T0033250, un nuovo preventivo, che il reclamante decideva di non accettare;
  16. con nota del 27 maggio 2013, il gestore continuava a rapportarsi al reclamante, ormai non più titolare della pratica di connessione T0033250, comunicandogli la decadenza del secondo preventivo di connessione datato 30 ottobre 2012 e "*il ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-10/11/2009-0806642 da Voi accettato in data 26/11/2009*";
  17. con nota del 21 ottobre 2013, il gestore richiedeva al primo titolare della pratica di connessione, il Sig. Antonio Avigliano, notizie in merito al progetto di connessione relativo alla pratica T0033250, per il quale erano state richieste le autorizzazioni, nonché in ordine al tipo di procedimento autorizzativo in atto;
  18. in data 22 ottobre 2013, il gestore inviava due distinte comunicazioni e in particolare:
    - a. con nota prot. Enel-DIS 1216148, indirizzata alla Società Immobiliare 2003, comunicava la retrocessione al sig. Antonio Avigliano della pratica di connessione T0033250, a seguito di annullamento della soluzione alternativa: "*a seguito della ns. comunicazione del 27/05/2013 (Enel-DIS-27/05/2013-0674112) che non è stata riscontrata, la pratica è stata retrocessa ed abbiamo provveduto al ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-10/11/2009-0806642 accettato da Avigliano Antonio in data 26/11/2009*";
    - b. con nota prot. Enel-DIS 1216152, indirizzata al sig. Avigliano Antonio, sollecitava l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione relativo alla pratica di connessione T0033250, ai sensi dell'articolo 31 del TICA. Tale sollecito rimaneva privo di riscontro e pertanto, in data 26 febbraio 2014, il gestore annullava la pratica di connessione.

## **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

19. Il reclamante ritiene illegittima la condotta del gestore, avendo quest'ultimo "retrocesso" la pratica di connessione T0033250 al sig. Avigliano Antonio e, successivamente, annullato detta pratica, in quanto il sig. Avigliano, ormai non più titolare della pratica in questione, non aveva dato riscontro ai solleciti inviati dal gestore stesso;
20. il reclamante sostiene che il trasferimento d'ufficio della pratica di connessione al sig. Avigliano sia stato effettuato dal gestore in modo arbitrario e illegittimo, evidenziando in particolare che nella comunicazione del 22 ottobre 2013 il gestore si era limitato a informare il reclamante del ripristino, con riferimento alla suddetta pratica, delle condizioni tecnico-economiche del primo preventivo, salvo poi rivolgersi senza alcun motivo al precedente titolare della pratica;
21. il reclamante, inoltre, con la nota del 15 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29357 del 22 ottobre 2014), rivendica la titolarità della pratica di connessione sulla base delle seguenti argomentazioni:
  - a. con nota del 28 febbraio 2014, il gestore ha comunicato di non aver ricevuto alcuna richiesta di voltura a favore del sig. Vito Panebianco. Ad avviso del reclamante ciò significa che, se il gestore non avesse proceduto alla "retrocessione" della pratica al primo titolare, la società Immobiliare 2003 avrebbe ancora la titolarità di detta pratica;
  - b. in ogni caso, indipendentemente dalla mancata registrazione da parte del gestore della voltura di cui al punto precedente, il cessionario, sig. Vito Panebianco, aveva espressamente rinunciato alla cessione della titolarità della pratica con dichiarazione scritta del 5 febbraio 2013 (allegata dal reclamante).

## **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

22. Il gestore ritiene che, in conseguenza del mancato riscontro, da parte del reclamante, della nota del 27 maggio 2013, avrebbero perso efficacia "*sia il preventivo trasmesso in data 30 ottobre 2012, sia le richieste di voltura aventi ad oggetto l'impianto eolico*";
23. secondo il gestore, infatti, la realizzazione dell'impianto eolico nel nuovo sito (Comune di Ruoti) avrebbe costituito il presupposto della cessione della pratica di connessione T0033250 dalla Società Immobiliare 2003 al sig. Vito Panebianco; pertanto, una volta decaduto il secondo preventivo di connessione richiesto dal reclamante, cedente della pratica, il reclamante non sarebbe stato più interessato alla realizzazione dell'impianto di produzione;
24. il gestore evidenzia, inoltre, come il reclamante risulti interessato a diverse centinaia di pratiche di connessione di impianti di produzione in Puglia e Basilicata, caratterizzate da numerose richieste di voltura e/o di spostamento del

sito e/o di cambio della tipologia di impianto, che avrebbero generato, in capo ad Enel Distribuzione S.p.A., notevoli difficoltà operative nella gestione delle stesse;

25. il gestore, pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della controversia *de qua*, ritiene utile verificare se il reclamante abbia effettivamente coltivato le richieste di autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione e ottenuto i relativi provvedimenti autorizzativi.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

26. Nel richiamare integralmente i principi contenuti nella deliberazione 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel (punti 39, 40, 41, 42, 43, 44) resa a seguito dei reclami presentati dalla Ditta individuale Claudio Mele nei confronti del medesimo gestore (Enel Distribuzione S.p.A.) per i rapporti di connessione T0144712, T0028532, T0068301 e T0078073, si precisa, con specifico riferimento alla controversia in questione, che:
27. da nessuno dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che il reclamante abbia subordinato il trasferimento di titolarità della pratica di connessione alla realizzazione dell'impianto in un sito diverso. Infatti, nella comunicazione avente ad oggetto "Voltura trasferimento e cambio di fonte T0033250" - sottoscritta il 31 agosto 2012 dal reclamante (cessionario) e dal precedente titolare Sig. Antonio Avigliano (cedente) - le parti, oltre a comunicare la cessione della titolarità della pratica, hanno presentato richiesta di spostamento del sito e di cambio di tipologia dell'impianto da fonte rinnovabile, senza tuttavia in alcun modo subordinare la cessione della pratica all'accettazione delle due richieste. Circostanza, questa, che trova peraltro conferma nella presentazione del reclamo oggetto della presente controversia, con cui il reclamante contesta la "retrocessione" della pratica di connessione al precedente titolare;
28. pertanto, le argomentazioni addotte dal gestore nel corso dell'istruttoria non risultano idonee a giustificare il suo operato.
29. Tuttavia, avendo la società Immobiliare 2003 trasferito, in data 4 settembre 2012, la titolarità della pratica di connessione T0033250 ad altro soggetto, il Sig. Vito Panebianco, dandone comunicazione al gestore con la citata nota prot. Enel-DIS-11/09/2012-1690633 del 4 settembre 2012 (cfr. punto 13), il reclamante non risulta, allo stato, titolare della pratica di connessione T0033250 e, di conseguenza, non più titolare della correlata posizione soggettiva legittimante la presentazione del presente reclamo, avente ad oggetto una pratica di connessione ormai trasferita ad altri;
30. anche le evidenze documentali presentate dal reclamante con la nota del 15 ottobre 2014 confermano quanto rilevato al precedente punto 29, in quanto:
  - a) la comunicazione del gestore del 28 febbraio 2014, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, conferma che, indipendentemente dalla retrocessione effettuata dal gestore, a tale data, la società reclamante non

risultava più titolare della pratica di connessione in esame. Infatti, quanto affermato dal reclamante nella nota del 15 ottobre 2014, ovverosia che il gestore non avrebbe registrato la voltura a favore del sig. Panebianco, è smentito *per tabulas* dai documenti agli atti del presente procedimento che dimostrano, invece, la ricezione e protocollazione della suddetta voltura da parte del gestore;

- b) non vi è alcuna evidenza che la dichiarazione di rinuncia del Sig. Vito Panebianco, datata 5 febbraio 2014, presentata dal reclamante con la nota del 15 ottobre 2014, sia stata effettivamente inviata al gestore, non avendo il reclamante allegato prova della sua notifica e risultando tale dichiarazione addirittura priva di destinatario;
  - c) inoltre, non è dato comprendere la finalità di un documento contenente una “rinuncia alla voltura”, ben potendo il sig. Vito Panebianco, nell’ipotesi di rinuncia alla titolarità della pratica, procedere ad una nuova voltura a favore del precedente titolare, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore.
31. In conclusione, se, da un lato, il reclamante non risulta titolare della pratica di connessione e quindi della posizione soggettiva legittimante la presentazione del presente reclamo, dall’altro, in linea con i principi affermati nella deliberazione 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel, non può ritenersi corretta la retrocessione d’ufficio della pratica di connessione al suo primo titolare. Pertanto, l’attuale legittimo titolare della pratica di connessione T00332520, in forza della comunicazione di voltura del 4 settembre 2012 (acquisita da Enel con prot. Enel-DIS-11/09/2012-1690633), è il sig. Vito Panebianco, al quale il gestore è, dunque, tenuto a riferirsi per tutte le comunicazioni relative alla gestione di tale pratica di connessione.
32. Infine, appare opportuno verificare se la Società Immobiliare 2003 abbia effettivamente trasmesso le attestazioni documentali relative all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, e all’articolo 3 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 con riferimento alla pratica di connessione oggetto del reclamo

## **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla Società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione T0033250, non essendo la Società Immobiliare 2003 titolare della posizione soggettiva legittimante la presentazione del reclamo, avendo la stessa ceduto la titolarità della pratica di connessione T0033250 ad altro soggetto;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A.:
  - a. di attribuire la titolarità della pratica di connessione T0033250 al sig. Vito Panebianco;

- b. di comunicare alla Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati, Unità Arbitrati e Controversie dell'Autorità, tramite l'indirizzo PEC [controversie.operatori.aeeg@pec.energia.it](mailto:controversie.operatori.aeeg@pec.energia.it), le future variazioni (vulture, cambio sito, cambio fonte, realizzazione dell'impianto di produzione, annullamento) concernenti la pratica di connessione oggetto del reclamo;
  - c. di inviare all'indirizzo PEC e al destinatario di cui al punto precedente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, le attestazioni documentali relative all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, con riferimento alla pratica di connessione oggetto del reclamo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*